Decreto Dirigenziale n. 15 del 15/07/2013

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 12 Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali

Oggetto dell'Atto:

L.R. 8/2008 SS.MM.II. - AUTORIZZAZIONE DI PICCOLA UTILIZZAZIONE LOCALE "HOTEL DON FELIPE" IN COMUNE DI ISCHIA (NA) - D.D. N° 134 DEL 22/02/2012. REVOCA DEL BENEFICIO DI CUI AL PUNTO 3 DELLA D.G.R. 671/2011.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

a. che con DD.P.G.R.C. nn. 14300 del 27/05/1997 e 10717 del 29/06/1999 la Società "MIMOSA s.a.s. di STARACE Filippo & C." - cod. fisc.: 04629980634 (nel seguito società) con sede in Ischia (NA) alla via Dello Stadio n°39, gestore del complesso alberghiero denominato "Hotel Don Felipe" sito in Ischia alla Via Nuova Cartaromana n° 113, fu autori zzata ad utilizzare fino al 31/12/2000, per il predetto hotel, le acque calde sotterranee captate dal pozzo ubicato su un'area del territorio del Comune di Ischia, indicata sull'unita planimetria catastale alla p.lla n°1763 - foglio n°15;
b. che con D.D. n. 9 del 25/03/2004 l'autorizzazione/concessione fu prorogata fino alla data del 31/12/2007;
c. che con decreto dirigenziale n. 80 del 30/09/2009 l'autorizzazione/concessione fu prorogata fino alla data del 04/08/2011;
d. che con D.D. n° 134 del 22/02/2012 (B.UR.C. n° 9 dell'8/02/2012), per le motivazioni nello stesso riportate, è stata dichiarata l'intervenuta cessazione dell'autorizzazione/concessione di "piccola utilizzazione locale" (nel seguito: P.U.L.) ai sensi della L.R. 8/2008, e si è dato atto (al punto 3 del decretato) che per effetto della deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 6/12/2011, per le motivazioni e nei termini nella stessa riportate, veniva consentita in via eccezionale e, di fatto, senza soluzione di continuità, la prosecuzione, a tutti gli effetti di legge, delle attività di sfruttamento del giacimento di acque calde sotterranee, purché fossero rispettate le condizioni specificate nella stessa deliberazione;
e. che con nota raccomandata A/R prot. 2013. 0244471 del 05/04/2013, notificata il 23/04/2013, il Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali (nel seguito: Settore), ha comunicato alla società:
   e.1. che, per l'anno 2013, per l'autorizzazione/concessione in questione, non era pervenuta la sotto indicata documentazione, diffidandola ad adempiere entro i termini riportati nella stessa nota, trasmettendo:
      - l'attestazione del versamento relativo al diritto proporzionale annuo da corrispondere alla Regione (art. 36, commi 1 e 5 , L.R. 8/2008);
      - la comunicazione dell'effettuazione del versamento relativo al contributo annuo al Comune di Ischia (NA) (art. 36, comma 7, L.R. 8/2008);
   e.2. l'avvio, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 s.m.i., del procedimento di revoca del beneficio di cui al punto 3 del decretato del D.D. n°134/2012, con la consequenziale impossibilità di proseguire lo sfruttamento del giacimento, in caso di mancato adempimento di quanto richiesto;

CONSTATATO che la stessa società in riscontro alla nota del Settore prot. 0244471/2013, con nota del 21/05/2013, acquisita al prot. 2013. 0364127 del 23/05/2013, ha comunicato che non è più interessata allo sfruttamento del giacimento e conseguentemente ha chiesto la revoca del beneficio di cui al punto 3 del D.D. n°134/2012;

RITENUTO, pertanto:

a. di dover provvedere, per l'autorizzazione/concessione in parola già dichiarata cessata con il D.D. n° 134/2012, alla revoca del beneficio di cui al punto 3 dello stesso decreto, con il consequenziale divieto di proseguire nello sfruttamento del giacimento, sia perché non sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dal Settore con la nota prot. 024471/2013, sia in accoglimento di quanto richiesto dalla società con nota prot. 0364127/2013;
b. di dover affidare le pertinenze (incluso il pozzo) in custodia al Sindaco del comune di Ischia (NA), ai sensi dell'art. 20, comma 3, del regolamento n° 10/ 2010, nelle more dell'eventuale conferimento

dell'autorizzazione/concessione a terzi, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R. n°8/08 s.m.i.;

c. di dover precisare che il custode delle pertinenze è tenuto a conservare il pozzo chiuso, impedendone l'emungimento e preservando la risorsa da qualsiasi inquinamento con idonei accorgimenti (sigillature e quant'altro).

VISTA la Legge Regionale n°8 del 29/07/2008 *"Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente"* e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento di attuazione della L.R. n°8/08, n °10/2010, emanato con D.P.G.R. 95 del 12/04/2010;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n°671 del 06/12/20 11;
VISTA la nota della società, acquisita al prot. 2013. 0364127 del 23/05/2013, con la quale ha comunicato di non essere più interessata allo sfruttamento del giacimento.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento nella persona responsabile della Posizione Professionale denominata *"Protezione, valorizzazione e promozione della risorsa idrotermale - Ragioneria"* e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal Dirigente del Settore mediante la sottoscrizione del presente provvedimento

D E C R E T A

Per le motivazioni innanzi indicate, che qui si intendono integralmente riportate

1. per l'autorizzazione/concessione denominata "Hotel Don Felipe", già dichiarata cessata con D.D. n° 134/2012, il beneficio di cui al punto 3 della D.G.R. 671/2011 come richiamato dal punto 3 del D.D. n°134 del 22/02/2012 è revocato;

2. alla Società "MIMOSA s.a.s. di STARACE Filippo & C." - cod. fisc.: *04629980634* è conseguentemente fatto divieto di proseguire nello sfruttamento del giacimento di acque calde sotterranee mediante emungimento dal pozzo indicato nell'allegata planimetria alla p.lla. n°1763 – foglio n°15, di cui all'autorizzazione/concessione richiamata in premessa, già dichiarata cessata con il decreto di cui al precedente punto;

3. Il Sig. Sindaco del comune di Ischia (NA) è nominato custode delle pertinenze (incluso il pozzo), ai sensi dell'art. 20, comma 3, del regolamento regionale n°10/2010 ed è conseguentemente tenuto a:
3.1. chiudere il pozzo impedendo ogni emungimento e porre in atto idonei accorgimenti al fine di evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità, nonché preservarlo da eventuali inquinamenti con idonei accorgimenti (sigillature e quant'altro); dell'avvenuta effettuazione di tali adempimenti dovrà dare notizia trasmettendo a questo Settore specifico processo verbale;
3.2. vigilare e porre in atto ogni altra iniziativa connessa all'affidamento in custodia dei beni.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (TAR), entro il termine di 60 giorni dalla notifica ovvero, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

5. Il presente provvedimento viene trasmesso:
5.1. alla Società "MIMOSA s.a.s. di STARACE Filippo & C."
5.2. all'Assessore Regionale delegato per la materia delle acque minerali e termali
5.3. al Coordinatore dell'A.G.C. 15
5.4. al Settore 01 Demanio e Patrimonio dell'Area Generale di Coordinamento 10, essendo i giacimenti e le pertinenze minerarie parte del patrimonio indisponibile regionale
5.5. al B.U.R.C. per la pubblicazione
5.6. al Sindaco del Comune di Ischia (NA), per l'espletamento della custodia e per la

pubblicazione all'Albo comunale

5.7. all'AS.L competente per territorio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza conferite con l'art. 37, comma 9, della L.R.n. 8/2008 e ss.mm.ii.

Ing. Sergio Caiazzo